



# COMUNE DI VITERBO

SETTORE 4 - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - STATISTICA - ENTRATE  
TRIBUTARIE - SERVIZI AL CITTADINO - CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE  
COMMERCIO

## DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 3432 del 29-11-2024  
N.Settoriale 620 del 29-11-2024

**OGGETTO:** PROCEDURA FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 5 L. 214/ 2023 : CONCLUSIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA

### LA DIRIGENTE

**Premesso che:**

- l'art. 1 comma 1180 della L. 27.12.2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha disposto che *“il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31.12.2020 è prorogato fino a tale data”*;
- il D.L. 19/05/2020 n° 34, convertito con modificazioni nella L. 17/07/2020 n° 77, all'art. 181 comma 4 bis ha previsto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza entro il 31/12/2020 sono rinnovate per la durata di dodici anni (31/12/2032), secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 25/11/2020, in attuazione del citato art. 181 comma 4 bis, ha approvato le linee guida ai fini della disciplina dei procedimenti finalizzati al rinnovo delle concessioni su area pubblica in scadenza il 31/12/2020;
- la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 22-12-2020, ha dettato le procedure/requisiti per il rinnovo delle suddette concessioni, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020, stabilendo che le stesse siano rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria al 31/12/2020;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 362 del 22/12/2020, ha recepito le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggi per l'esercizio del commercio su suolo pubblico in scadenza al 31/12/2020;
- con D.D. n. 5868 del 24/12/2020 (ID 237485) è stato avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, il procedimento d'ufficio per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche attive nel Comune di Viterbo, relativamente a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, di chioschi per la vendita fiori ed edicole, produttori agricoli sulla base dei requisiti previsti dalle **linee guida nazionali** (Decreto MISE del 25 novembre 2020) recepite integralmente dalla **normativa regionale** con DGR n. 1042 Lazio del 24 dicembre 2020;
- con D.D. n. 2238 del 22/04/2021 (ID 245123) sono stati:
  - > pubblicati i dati in possesso degli uffici comunali concernenti i nominativi e le relative concessioni di suolo pubblico da rinnovare per l'esercizio commercio su aree pubbliche, in scadenza al 31/12/2020, al fine di rendere edotti i titolari delle stesse della procedura in atto, consentire la loro fattiva partecipazione alla stessa e sollecitare l'eventuale riscontro circa l'esattezza dei dati pubblicati, attraverso l'utilizzo dei modelli (Allegati A e B) così come indicato nei punti dal n. 1 al n. 4 del dispositivo dell'atto;

> specificati una serie di elementi procedurali, nei punti dal n. 5 al n. 10 del dispositivo dell'atto, relativi all'iter di rinnovo delle concessioni;

- a seguito di deliberazioni di C.C. n. 82/2021 e di G.C. n. 190/2021, è stato deciso di non procedere al rinnovo del Mercato di Natale, a suo tempo istituito con deliberazione di C.C. n. 169/1997, e pertanto le relative concessioni di suolo pubblico restano escluse dalla procedura di rinnovo in questione;

**Atteso che**, ai sensi della DGR 1042 del 22.12.2020, il rinnovo delle concessioni veniva subordinato alla verifica dei requisiti di legge previsti, da completare entro la data del 30 giugno 2021;

**Richiamato:**

- l'art. 26 – bis del D.L. n. 41/2021 (convertito in L. n. 69/2021) che ha stabilito: *“Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista”*;

- l'art. 56 – bis *“Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”* del D.L. n. 73/2021 (convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) che ha stabilito: *“In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26 – bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”*;

- l'art. 49 *“Procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”* della L.R. Lazio n. 14/2021 che ha previsto: *“In relazione alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche oggetto di rinnovo ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 77, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) è sospesa fino al centottantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- il D.L. n. 221/2021 del 21/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 18/02/2022 che ha fissato la fine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 31/03/2022;

**Dato atto che** la normativa appena sopra richiamata ha concesso la possibilità per i Comuni di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche nei nuovi termini in essa indicati;

**Tenuto conto che** con determinazioni n.ri 3322 del 22/06/2021, 4241 del 19/08/2021 e 6004 del 25/11/2021 venivano già approvati e pubblicati i primi tre (3) elenchi delle concessioni di suolo pubblico rinnovate sino al 31/12/2032;

**Visto che**, condividendo la ratio delle argomentazioni esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 nonché della giurisprudenza formatesi in materia ( cfr Tar Lombardia, Tar Lazio, Tar Sardegna, Tar Lazio e Consiglio di Stato ), relativamente al rinnovo delle concessioni aventi scadenza 31.12.2020, si è provveduto, con *determinazione n. 228 del 25/02/2022, ad annullare d'ufficio, in via parziale, le determinazioni del Settore IV° n.ri 5868/2020, 2238/2021, 3322/2021, 4241/2021 e 6004/2021*, nella parte in cui stabilivano il rinnovo d'ufficio delle concessioni fino al 31/12/2032, adeguandolo alla data del 31/12/2023, al fine di consentire l'avvio delle procedure finalizzate all'assegnazione della concessione nel rispetto dei principi delle normative comunitarie e nazionali in corso di definizione;

**Tenuto conto che**, in linea con gli orientamenti e le conseguenti determinazioni appena richiamate, con determinazioni n.ri 1574 del 12/08/2022, 2899 del 21/12/2022, 666 del 21/03/2023 e 1223 del 24/05/2023, sono stati approvati e pubblicati ulteriori elenchi relativi a concessioni di suolo pubblico rinnovate/prorogate fino al 31/12/2023 (4°, 5°, 6° e 7° pubblicazione), in armonia con quanto stabilito nella determinazione n.

228/2022;

**Tenuto conto inoltre che**, in sede di prima verifica e a seguito dell'avvenuto riscontro dei motivi ostati al rinnovo delle concessioni rilasciate in capo ad alcuni operatori economici, l'ufficio aveva già dato opportuna comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei titoli posseduti ai rispettivi titolari interessati nonché agli eventuali cessionari nei casi di fitto di ramo d'azienda, già in essere alla data di scadenza delle concessioni e cessione/fitto di ramo d'azienda intervenuti successivamente alla data del 31/12/2020;

**Dato atto che** sulla base delle disposizioni nazionali e regionale emergenziali appena richiamate:

- l'ufficio aveva sospeso le attività di verifica dei requisiti di cui al DGR 1042/2020, in particolare per quelle di regolarità contributiva fino al 30/09/2022, e di riflesso il procedimento d'ufficio di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in questione;
- a seguito del decorso dei termini anzidetti sono riprese tutte le attività di verifica dei requisiti di legge previsti, in particolare quelli contributivi;
- in sede di ripresa delle attività di verifica, successive al 30/09/2022, veniva accertato che solo una parte degli operatori coinvolti dall'iniziale procedimento di revoca dei rispettivi titoli, aveva provveduto in merito all'avvio del procedimento, conformando la propria posizione ai requisiti stabiliti dalla DGR Lazio n. 1042/2020;
- gli esiti negativi anzidetti comportano, oltre l'automatica revoca delle concessioni in esame, anche la conseguente nullità/inefficacia di tutte le eventuali comunicazioni di subingresso (acquisto/affitto) come sopra richiamate;

**Atteso che**, in base alle istruttorie effettuate, sono stati individuati **due elenchi** di titolari per i quali è emerso il mancato possesso dei requisiti di cui alla DGR Lazio n. 1042/2020 in capo ai medesimi e per il quale è stato disposto il **diniego al rinnovo agli operatori**, giuste determinazioni **n.ri 1282 del 31/05/2023 e 1360 del 07/06/2024**;

**Visto da ultimo:**

- la L. 30 dicembre 2023, n. 214 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, che all'art. 11 “Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche” di cui si riportano di seguito i commi da 1 a 6 che prevedono, tra l'altro:
  - c.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  - c. 2. 3. 4. 6.(*omissis*);
  - c.5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4- bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti;
  - le interpretazioni fornite da ANCI in merito alla L. 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, nella fattispecie per quanto riguarda l'art. 11 “Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”;

**Tenuto conto infine che:**

- a seguito di deliberazione di G.C. n. 236 del 15/07/2024 si è provveduto allo spostamento definitivo del mercato del sabato dall'area situata nel quartiere Carmine/Salamaro all'area di Piazza della Rocca/Piazza Sallupara e pertanto le concessioni di suolo pubblico relative ai posteggi inseriti nel mercato anzidetto si intendono rinnovate d'ufficio per la nuova area definitivamente individuata dall'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 2587 del 18/09/2024 si è provveduto all'attribuzione definitiva agli aventi titolo dei n. 45 posteggio del mercato del sabato;

**Riepilogato che:**

- con D.D. n. 5868 del 24/12/2020 (ID 237485) veniva avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, il procedimento d'ufficio per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche attive nel Comune di Viterbo, relativamente a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, di chioschi per la vendita fiori ed edicole, produttori agricoli sulla base dei requisiti previsti dalle **linee guida nazionali** (Decreto MISE del 25 novembre 2020) recepite integralmente dalla **normativa regionale** con DGR n. 1042 Lazio del 24 dicembre 2020, disponeva una durata delle concessioni fissando un termine di durata di 12 anni (31/12/2032);
- la scrivente Amministrazione, in attesa di normative nazionali, con Provvedimenti **n. 228 del 25/02/2022** (modificativa dei provvedimenti n.ri 5868/2020, 2238/2021, 3322/2021, 4241/2021 e 6004/2021), **n. 1574 del 12/08/2022, n. 2899 del 21/12/2022, n. 666 del 21/03/2023 e n. 1223 del 24/05/2023**, ha dato attuazione alle procedure per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020, disponendo che fossero rinnovate agli aventi diritto non fino al 31.12.2032, ma fino al 31/12/2023, per le motivazioni sopra riportate;
- l'art. 11 della L.214/2023 al comma 5 dispone ora che i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da concludere secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi entro giugno 2024);
- pertanto, a seguito dell'approvazione di normativa nazionale di riordino del sistema del commercio su aree pubbliche sopracitata, si procede alla conclusione definitiva del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche del Comune di Viterbo, provvedendo all'adeguamento della durata delle concessioni rilasciate per effetto dei provvedimenti dirigenziali sopracitati al termine previsto dall'art. 181 (31.12.2032) facendo, tuttavia, salve eventuali successive modifiche normative che incidano sulla durata di tali concessioni ;

**Dato atto** di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale da parte di ogni operatore intervenuto nel presente procedimento.

**Visti:**

- D.Lgs. 31/03/1998 n.114, in particolare l'art. 28 comma 1;
- D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- la L.214/2023 - "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"
- Legge Regionale n. 22/2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n.1042 del 22.12.2020 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**1) di considerare** quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;

**2) di disporre**, ai sensi dell'art.11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214 per le motivazioni sopra riportate, a conclusione del procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, avviato con provvedimento dirigenziale D.D. n. 5868 del 24/12/2020 (ID 237485), che:

- le **concessioni** indicate negli allegati di cui alle **determinazioni dirigenziali 3322/2021, 4241/2021,**

**6004/2021, 1574/2022, 2899/2022, 666/2023 e 1223/2023**, alla cui lettura si rinvia, e fatte salve comunque le eventuali cessioni d'azienda, subingressi e cessazioni attività nel frattempo intervenute;  
- le restanti **concessioni** richiamate negli allegati della determinazione **n. 2238 del 22/04/2021 (ID 245123)**, alla cui lettura si rinvia, ad esclusione di quelle per cui sia stato disposto il **diniego al rinnovo agli operatori** con determinazioni **n.ri 1282 del 31/05/2023 e 1360 del 07/06/2024**, e fatte salve comunque le eventuali cessioni d'azienda, subingressi e cessazioni attività nel frattempo intervenute;

**mantengono la loro efficacia al 31.12.2032;**

**3) di dare atto**, per l'effetto, che si procederà con successivi e distinti atti a rilasciare in favore dei suddetti operatori aventi titolo le prescritte rispettive autorizzazioni ex art.28 c.1 lett. A) del D.Lgs. 114/98 per lo svolgimento dell'attività;

**4) di stabilire che**, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori economici aventi titolo possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;

**5) di precisare che**, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;

**6) di comunicare** ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Viterbo e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

**7) di dare atto** che, ai fini della validità del definitivo atto di occupazione di suolo pubblico, il destinatario del provvedimento di rinnovo dovrà provvedere all'assolvimento dell'imposta di bollo (art. 4, c. 1, della tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 – risposta ad interpello Ag. Entrate n. 573/2021 del 30/08/2021), fin dall'origine, nella misura di euro 16,00;

**8) Avverso** al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Viterbo, 29-11-2024

**IL DIRIGENTE**  
DOTT.SSA ILARIA GUANCINI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005